



Ordinanza del Commissario Prefettizio n. 9 del 19/05/2020

Oggetto: EMERGENZA COVID 19. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE N. 58 DEL 18 MAGGIO 2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Visto il D.P.R. del 08 Agosto 2019 con il quale la Dott.ssa Laura FERRARIS, è stata nominata Commissario Straordinario del Comune di Venaria Reale, attribuendo alla stessa i poteri per legge spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale e al Sindaco;
- Visto il Decreto Prefettizio n.2019-007461 – Area II – del 18 Luglio 2019, con il quale é stato nominato il Sub Commissario Dott. Giuseppe ZARCONE, per coadiuvare il Commissario Prefettizio nell'espletamento dell'incarico;
- Visto il Decreto Prefettizio n.2019-007461 – Area II – del 31 Luglio 2019, con il quale é stato nominato il Sub Commissario Dott. Gianfranco PARENTE, per coadiuvare il Commissario Prefettizio nell'espletamento dell'incarico;
- Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n.9 del 09 Agosto 2019, con il quale sono stati delegati ai Sub Commissari i poteri di firma delle delibere in caso di assenza od impedimento del Commissario;
- Viste le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da Covid-19;
- Viste le disposizioni di cui al Decreto Legge 33 del 16 Maggio 2020;
- Visto il DPCM del 17 Maggio 2020;
- Viste le schede tecniche di cui all'Allegato 17 del citato DPCM del 17 Maggio 2020
- Viste le linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 58 del 18 maggio 2020;
- Visto che il punto 17 del Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 58 del 18 maggio 2020 autorizza lo svolgimento delle attività su area pubblica alle tipologie merceologiche alimentari e non alimentari nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1 del DPCM del 17 maggio 2020 e della scheda tecnica contenuta nelle *linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive*;

- Visti i sopralluoghi e gli incontri con gli operatori mercatali e i rappresentanti degli stessi;
- Visto l'accordo raggiunto nell'incontro del 19 maggio 2020 tenutosi presso la Sala Consiliare del Comune di Venaria tra l'Amministrazione Comunale e i rappresentanti degli operatori mercatali e le organizzazioni rappresentative degli stessi – GOIA, ASCOM, CONFESERCENTI, ANVA – presenti in Sala e/o collegati in videoconferenza;
- Vista la nota pervenuta tramite mail in data 19 maggio 2020 dell'Associazione Fieristi Italiana relativa allo svolgimento ed alla riorganizzazione del mercato del sabato in Viale Buridani;
- Considerato che sono ritenute **aree idonee** allo svolgimento delle operazioni commerciali su area pubblica in quanto rispondenti ai dettami di sicurezza cui alle normative sopracitate:
 - **AREA MERCATALE DI VIA DIAZ (con delimitazione dall'intersezione con Via Buoizzi all'intersezione con Piazza Cavour);**
 - **AREA MERCATALE DI PIAZZA NENNI;**
 - **AREA MERCATALE DI PIAZZA DE GASPERI**
 - **AREA MERCATALE DI PIAZZA DON ALBERIONE**
 - **AREA MERCATALE DI VIALE BURIDANI**
- Ritenuto inoltre congruo, in relazione alle condizioni straordinarie e sentiti per le vie brevi il Comando Compagnia dei Carabinieri e il Comando di Polizia Municipale di Venaria Reale, di fare svolgere le attività mercatali:
 - **dalle ore 06.30 alle ore 13.30 con inizio attività di vendita alle ore 08.00 e fine attività di vendita alle ore 13.30** per i mercati del lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì;
 - **dalle ore 06.30 alle ore 16.00 con inizio attività di vendita alle ore 08.00 e fine attività di vendita alle ore 16.00** per il Mercato del Sabato
- Stabiliti che i criteri generali cui devono attenersi le soluzioni organizzative sono i seguenti:
 - Delimitazione completa del perimetro delle aree mercatali attraverso transenne o altro materiale idoneo con predisposizione di varchi di accesso e uscita;
 - I varchi devono essere presidiati da soggetti individuati dagli operatori mercatali e comunicati al Comando di Polizia Municipale, i quali devono regolare i flussi di accesso in modo tale che non si creino assembramenti all'interno dell'area mercatale ed interrompere l'afflusso qualora si verifichi una presenza di clientela tale da non rispettare la distanza interpersonale di 1 (uno) metro tra gli avventori;
 - L'interno dell'area mercatale deve essere presidiata da altri soggetti oltre quelli di vigilanza ai varchi di ingresso e uscita, anch'essi individuati dagli operatori mercatali e comunicati al Comando di Polizia Municipale, in numero adeguato ai posti assegnati nell'area mercatale;
 - Apposizione di cartelli all'ingresso delle aree mercatali e lungo le stesse con cui si informa la clientela circa le norme di igiene e distanziamento sociale previste dalla normativa e dalla presente ordinanza;
 - Per motivi di sicurezza sono esclusi dai conteggi dei posti assegnati i posteggi vuoti che vengono quindi momentaneamente eliminati;
 - È prevista la spunta di operatori mercatali in caso di assenza del titolare del posteggio fisso tra quelli ricompresi nei posti assegnati di cui alle planimetrie allegate: a tal fine, gli operatori devono essere presenti nel posteggio assegnato con merce e attrezzature entro le ore 08.00.
Alle ore 08.00 saranno rilevate le presenze ed assegnati in spunta i posti vacanti con le modalità di legge e regolamento in vigore;
 - L'organizzazione planimetrica dei banchi è descritta nelle planimetrie allegate che fanno parte integrante della presente Ordinanza unitamente alle relative disposizioni

tecniche delle singole aree mercatali;

SI AUTORIZZA

Fino al 14 giugno, fatte salve proroghe legate all'emergenza sanitaria disposte dalle Autorità Nazionali o Regionali

La ripresa delle attività di vendita al dettaglio su area pubblica a partire dal 20 MAGGIO 2020 nelle giornate del LUNEDI', MARTEDI', MERCOLEDI', GIOVEDI, VENERDI' e SABATO nelle summenzionate aree mercatali delimitate nel rispetto dei criteri generali citati in premessa nonché nell'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- I clienti dovranno essere serviti uno alla volta per addetto alla vendita, sempre nel rispetto della distanza interpersonale tra i clienti e tra essi e gli operatori mercatali i quali devono organizzare la postazione in modo tale da distanziare i clienti dal banco;
- Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- È obbligatorio l'uso delle mascherine sia per gli operatori che per i clienti, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di vendita di abbigliamento, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto di alimenti e bevande.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;
- Gli Operatori del Mercato DEVONO destinare un loro dipendente alla sola gestione della cassa e qualora vi sia un unico operatore sul banco, lo stesso dopo avere operato il maneggio del denaro, DEVE, prima di tornare a toccare la merce, disinfettare le mani con idoneo prodotto
- Si confida negli Operatori Mercatali affinché sollecitino gli avventori a non stazionare nell'area mercatale se non per gli acquisti;
- l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- gli operatori dovranno assicurare che le strutture siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;

SI AVVERTE

che qualora venisse riscontrata una difforme gestione dell'area di mercato che determina assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale ovvero di ogni altra disposizione di cui alla presente ordinanza si procederà ai sensi dell'art 2 Decreto Legge 33 del 16 maggio 2020 e in caso di gravi violazioni inerenti l'assembramento o l'inottemperanza di più operatori mercatali, con la chiusura del mercato stesso fino a cessata emergenza.

SI DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line e trasmessa alla Polizia Municipale, alla Prefettura, alla Questura e al Comando Stazione Carabinieri di Venaria Reale;

Sono incaricati della notifica gli Agenti e gli Ufficiali della Polizia Municipale e del controllo sull'osservanza della presente ordinanza tutti gli Ufficiali ed Agenti di pubblica sicurezza. Per l'annullamento del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione

all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Venaria Reale lì, 19/05/2020

IL Commissario Straordinario
FERRARIS LAURA / ArubaPEC S.p.A.